

**REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI
ISPEZIONE MI.RE s.a.s.**

**Ai sensi del Decreto n. 93 del 21/04/2017 (Regolamento recante la disciplina attuativa della
normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale e europea)**

<i>11</i>	<i>29/03/24</i>	<i>Art. 2, 4.1,4.2</i>	<i>Minetti</i>	<i>M.Salerno</i>
<i>10</i>	<i>30/09/22</i>	<i>Art. 1,2.1,4.1,4.2,4.2.2,4.2.4,4.2.5,9</i>	<i>Minetti</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>9</i>	<i>01/03/22</i>	<i>Art.1</i>	<i>Minetti</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>8</i>	<i>04/10/19</i>	<i>Art. 4.2.4</i>	<i>Minetti</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>7</i>	<i>10/09/18</i>	<i>Art. 4.2.5</i>	<i>Minetti</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>6</i>	<i>27.09.17</i>	<i>Art. 2.1,2.2,4.1,4.2,11</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>5</i>	<i>9/2017</i>	<i>Modifiche per allineamento al D. n. 93 del 21/04/17</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>4</i>	<i>9/2016</i>	<i>Par. 4.2.5</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>3</i>	<i>08/2015</i>	<i>Art. 11 e 12</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>2</i>	<i>01/2015</i>	<i>Par.4 e 7</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>1</i>	<i>10/2014</i>	<i>Revisione dopo esame Accredia</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>
<i>0</i>	<i>03/2014</i>	<i>Prima Edizione</i>	<i>F. Fracasso</i>	<i>M. Salerno</i>

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Redazione</i>	<i>Approvazione</i>
------------------	-------------	-------------------	------------------	---------------------

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7095032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 2/11
---	--	--

ARTICOLO 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è relativo alle attività di ispezione e specificatamente *alla attività di verifica periodica dei Dispositivi di conversione del volume di gas (Tipo 1 e Tipo 2) ai sensi del Decreto 21 Aprile 2017 n. 93 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea)*

Tale attività è svolta da MI.RE sas quale Organismo d'ispezione di tipo C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 .

Il presente Regolamento nella sua edizione corrente è presente sul sito web di MI.RE.

Il Regolamento rappresenta parte integrante dei contratti di servizio inerenti l'attività in oggetto. Esso viene allegato a ciascun contratto e viene richiesta la firma del Committente per accettazione. Ogni nuova edizione del regolamento sostituisce la precedente. Ai clienti dell'Organismo di Ispezione viene inviata una comunicazione in occasione di ogni modifica del Regolamento, a cui viene allegata la nuova revisione del documento stesso, con indicazione della data di entrata in vigore della nuova revisione in sostituzione della revisione precedente. Si ritiene che il nuovo regolamento sia accettato in assenza di indicazione contrarie da parte del cliente entro 5 giorni lavorativi

ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI GENERALI DI MI.RE. E DEL RICHIEDENTE

2.1. Obblighi e responsabilità dell'Organismo di Ispezione

L'Organismo di Ispezione MI.RE (di seguito MI.RE) si impegna ad eseguire le ispezioni sui convertitori di volume gas in ottemperanza ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e del Decreto Ministeriale 93/2017

In particolare si impegna al rispetto dei requisiti di imparzialità ed indipendenza previsti dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, mettendo in atto meccanismi e processi atti ad assicurare l'adeguata separazione tra le attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione e le altre attività gestite dall'azienda.

MI.RE si impegna :

- ✓ **ad effettuare la verifica periodica entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Committente, (si intende per data della richiesta la data di ricezione dell'ordine/offerta sottoscritta da parte del cliente)**
- ✓ a far rispettare al proprio personale tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia sanitaria e di sicurezza nel corso del servizio di ispezione.
- ✓ ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi.
- ✓ a inviare telematicamente, entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi sono state effettuate operazioni di verifica periodica, e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati contenente gli elementi di cui all'art.13 del D.M. 93/2017
- ✓ a comunicare ai clienti l'eventuale perdita della autorizzazione da parte di Unioncamere.

Riproduzione vietata senza l'autorizzazione della Società proprietaria MI.RE.	Regolamento generale	MI.RE. sas Via Toscanini 9 – Trezzano S/N (MI)
---	-----------------------------	---

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7065032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 3/11
---	--	--

2.2. Obblighi e responsabilità del committente

Il Cliente è tenuto a richiedere una verifica periodica entro 5 giorni dalla data di scadenza, secondo le periodicità di legge, o entro dieci giorni da eventuali altri interventi sul dispositivo che abbiano comportato la rimozione di etichette o di altro sigillo, anche di tipo elettronico.

Il Committente si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione di MI.RE che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

Il Committente si impegna ad assicurare l'accesso del personale di MI.RE agli elementi oggetto del servizio di ispezione, alla documentazione tecnica e al proprio sistema informativo (se necessario) nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ad offrire loro piena collaborazione ed a mettere a loro disposizione tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'ispezione. Inoltre deve essere consentito l'accesso ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione, quali ad esempio ispettori in addestramento, auditor, ispettori dell'organismo di accreditamento ACCREDIA, pena la sospensione dell'attività ispettiva.

Il Committente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate con MI.RE per il servizio di ispezione e previste dalla normativa di riferimento. MI.RE si riserva la facoltà di interrompere i rapporti contrattuali qualora le scadenze delle tempistiche non vengano rispettate.

Il Cliente si impegna a garantire il corretto funzionamento del contatore e del dispositivo di conversione conservando la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico. Il Cliente si impegna, inoltre, a mantenere integro il contrassegno apposto in sede di verifica periodica nonché ogni altro marchio o sigillo o elemento di protezione e a curare l'integrità dei sigilli provvisori in caso di riparazione.

Allo scopo di consentire a MI.RE di rispettare le leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza, il Cliente è tenuto a informare MI.RE circa i rischi conosciuti e/o potenziali cui il personale ispettivo potrebbe incorrere durante il servizio di ispezione.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

- ✓ *Verifica periodica dei dispositivi di conversione*: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo a loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
- ✓ *Raccomandazione OIML*: la Raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organizzazione

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7085032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 4/11
---	--	--

internazionale di metrologia legale;

- ✓ *Sigilli*: i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente del D.M. 93/2017
- ✓ *Libretto metrologico*: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. 93/2017
- ✓ *Ispezione*: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione delle sua conformità ai requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
- ✓ *Organismo di ispezione*: organismo che esegue ispezioni
- ✓ *Organismo d'ispezione di tipo C*: organismo d'ispezione che fornisce servizi d'ispezione e che rispetta i criteri dell'Appendice A3 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
- ✓ *Ricorso, appello*: richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.
- ✓ *Reclamo*: Espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alla attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI ISPEZIONE

4.1 Offerte e definizione del contratto

Le richieste di offerta per le ispezioni devono essere presentate, dal Richiedente, a MI.RE per iscritto (lettera, fax, e-mail).

L'offerta di MI.RE specifica i vari aspetti tecnici, economici ed organizzativi inerenti le attività richieste ed a tale fine ha, come allegato, il presente Regolamento.

L'accettazione dell'offerta suddetta comporta l'accettazione del presente Regolamento, espressamente richiamato nell'offerta.

Il contratto si deve intendere valido (con particolare riferimento agli obblighi in capo a MI.RE) a partire dalla data di ricezione dell'ordine/offerta formalmente accettata dal cliente.

A seguito della definizione del contratto, MI.RE provvede a pianificare l'ispezione.

Il presente documento è in ogni caso disponibile sul sito di MI.RE.

4.2 Esecuzione della Ispezione (verificazione periodica ai sensi del suddetto D.M. 93/2017)

4.2.1 Pianificazione della attività

MI.RE prende accordi con il cliente per programmare l'ispezione entro i termini previsti dal D.M. 93/2017.

Riproduzione vietata senza l'autorizzazione della Società proprietaria MI.RE.	Regolamento generale	MI.RE. sas Via Toscanini 9 – Trezzano S/N (MI)
---	-----------------------------	---

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7085032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 5/11
---	--	---

MI.RE conferma per iscritto la data concordata per l'effettuazione della verifica. Tale comunicazione riporta il nominativo dell'ispettore incaricato. Il cliente ha la facoltà di ruscare per iscritto l'ispettore entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, per fondati motivi.

A tal fine si ricorda che Il titolare del dispositivo di conversione deve richiedere la verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

4.2.2 Scopo della verifica periodica

La verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nell'allegato IV del DM 93/17 che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del DM 93/17 e decorre dalla data dell'ultima verifica.

Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.

Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono quelli previsti per la verifica prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformità.

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verifica periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V del D.M. 93/2017;

4.2.3 Procedura per l'effettuazione della verifica periodica

Le procedure da seguire nella verifica periodica sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura.

L'Organismo di Ispezione MI.RE esegue le attività oggetto del presente regolamento in accordo di una

Riproduzione vietata senza l'autorizzazione della Società proprietaria MI.RE.	Regolamento generale	MI.RE. sas Via Toscanini 9 – Trezzano S/N (MI)
---	-----------------------------	---

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7085032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 6/11
---	--	--

specificata procedura documentata.

Tale procedura definisce le attività/controlli da eseguire ed i relativi errori massimi tollerati, nonché la

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7085032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 7/11
---	--	--

documentazione di registrazione di tali controlli, per l'attività di verifica dei dispositivi di conversione (controlli visivi, documentali, esecuzione di prove metrologiche, prova di accuratezza, prova degli allarmi, in accordo con l'allegato III scheda E del D. 93/2017).

4.2.3.1 Strumenti utilizzati per la verifica

Gli strumenti campione utilizzati per eseguire la verifica periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati.

Per quanto riguarda la verifica periodica dei dispositivi di conversione, gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verifica.

Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione biennale mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 3 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione è utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.

4.2.4 Esiti della verifica periodica

L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verifica periodica di cui al punto 1 dell'allegato VI del D.M. 93/2017 ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 2 del medesimo allegato.

In occasione della verifica periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico l'annotazione delle informazioni previste all'allegato V del DM 93/17.

Nel caso in cui l'esito della verifica periodica sia negativo, l'ispettore emette un RdI con esito negativo. Richiede quindi al titolare dello strumento la possibilità di effettuare immediatamente la riparazione, in caso di conferma positiva l'ispettore effettua immediatamente la verifica periodica e riporta l'esito positivo sul Libretto Metrologico. Tale riparazione è eseguita come MI.RE Sas (non in qualità di Organismo di Ispezione)

In caso il Libretto Metrologico non risulti disponibile in quanto smarrito dal titolare dello strumento, MI.RE. ~~non prosegue con l'attività di verifica periodica.~~ effettua la verifica periodica, richiedendo tuttavia al titolare dello strumento una formale comunicazione dello smarrimento.

In tal caso MI.RE. fornisce il titolare dello strumento di un nuovo Libretto Metrologico accompagnato da una dichiarazione in cui viene motivata la redazione del nuovo libretto.

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7065032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione Data Pagina <div style="text-align: right;"> 11 29/03/2024 8/11 </div>
---	--	--

4.2.5 Presentazione del rapporto di ispezione

Sulla base degli esiti delle attività effettuate in accordo alle procedure precedentemente descritte, MI.RE emette il rapporto di ispezione che contiene gli elementi prescritti dal D.M. 93/2017.

Il Rapporto di Ispezione, dopo l'approvazione da parte del Responsabile tecnico entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, viene inoltrato al committente entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta verifica periodica.

Qualora il DT riscontrasse anomalie tali da comportare la ripetizione della verifica periodica, questa sarà svolta con oneri a carico di MI.RE.

Ogni Rapporto di Ispezione è univocamente identificato. Il rapporto comprende l'identificazione dell'organismo di ispezione, l'identificazione della data di ispezione, l'identificazione dell'elemento sottoposto ad ispezione, l'indicazione della procedura a fronte della quale è stata condotta l'attività, l'indicazione degli strumenti usati per l'esecuzione della verifica, i risultati dell'ispezione e la firma della persona che ha eseguito l'attività di ispezione. Il Rapporto di Ispezione viene verificato ed approvato dal Responsabile Tecnico (o dal Sostituto del Responsabile Tecnico). I rapporti di ispezione sono identificati mediante una nomenclatura con numerazione univoca.

Per quanto concerne la verifica dei dispositivi di conversione, viene utilizzata e compilata la check list di cui allegato III scheda E del D.M. 93/2017 che evidenzia i controlli effettuati (e le eventuali non conformità). Una copia di detta lista è rilasciata al titolare del dispositivo di conversione.

Una copia di detta lista di controllo è trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio.

Inoltre viene inviata telematicamente, entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi sono state effettuate operazioni di verifica periodica, e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati contenente gli elementi di cui all'art.13 del D.M. 93/2017

ARTICOLO 5 – REGISTRAZIONI

MI.RE conserva la documentazione relativa alle verifiche ispettive per i tempi connessi alle implicazioni legali, contrattuali o derivanti da eventuali altri obblighi che dovessero manifestarsi e comunque per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

In contratto tra MI.RE ed il cliente definisce le condizioni economiche per l'effettuazione delle attività di ispezione oggetto del presente regolamento. Il cliente è tenuto a corrispondere MI.RE i compensi indicati nella offerta sottoscritta secondo le modalità di pagamento precisate nell'offerta. MI.RE si riserva, in caso di mancato pagamento dei compensi secondo le modalità prescritte nella offerta, di interrompere/non effettuare le attività pianificate.

Riproduzione vietata senza l'autorizzazione della Società proprietaria MI.RE.	Regolamento generale	MI.RE. sas Via Toscanini 9 – Trezzano S/N (MI)
---	-----------------------------	---

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Tel. 02 48405292 Fax 02 48489400 - Cell. 335 7085032 - e-mail: info@miremisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 11 Data 29/03/2024 Pagina 9/11
---	--	--

ARTICOLO 7 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Nel caso di modifiche al presente Regolamento, a seguito di modifiche dei requisiti normativi di riferimento o in ogni caso perché MI.RE ritenga di apportarne modifiche, MI.RE, per ogni contratto in essere:

- comunicherà tempestivamente per iscritto la natura delle modifiche e la data di entrata in vigore delle stesse
- allegnerà alla comunicazione il regolamento modificato, richiedendone copia firmata per accettazione.

La mancata accettazione è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA

Tutto il personale di MI.RE impiegato direttamente o indirettamente nelle attività ispettive è tenuto al segreto professionale e sottoscrive un impegno di riservatezza.

Tutti i dati e le notizie relativi alle aziende presso cui si svolge l'attività ispettiva, di cui MI.RE viene a conoscenza durante l'attività oggetto del presente Regolamento, inclusa la tutela dei diritti di proprietà del Cliente, vengono trattate in maniera strettamente riservata, ad eccezione di quando eventualmente diversamente prescritto da:

- dati o informazioni la cui comunicazione sia prescritta da Leggi e Regolamenti (vedi art. 13 del D.M. 93/2017 “obbligo di registrazione e comunicazione”), disposizioni degli organi di accreditamento (Accredia), di Camere di Commercio e di Unioncamere;
- dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità di MI.RE.

Ad eccezione dei suddetti casi, MI.RE non divulga informazioni senza il consenso scritto del Cliente. MI.RE dichiara inoltre di operare in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs n°196 del 30 giugno 2003 e s.m.i (Codice della privacy).

Tutte le registrazioni delle ispezioni sono opportunamente protette presso l'archivio in modo da garantirne la conservazione e impedirne l'accesso a persone non autorizzate. Infatti, l'accesso e la consultazione dei documenti relativi al servizio di ispezione sono riservati solo al personale di MI.RE.

ARTICOLO 9– USO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

Il Cliente, dopo la verifica, ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Rapporto di Ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché tale utilizzo non induca in errore il destinatario sull'effettiva finalità del rapporto stesso.

Il Cliente non può duplicare il Rapporto di Ispezione se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa approvazione da parte di MI.RE. Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del rapporto, purché senza distorsioni della struttura del documento che deve essere mantenuto uniforme e leggibile.

Il Cliente, nel caso in cui intendesse utilizzare o fare riferimento al Rapporto di Ispezione con modalità diverse da quanto sopra esposto, deve contattare MI.RE per riceverne lo specifico benestare.

	Organismo di Ispezione	Revisione	10
	Regolamento generale	Data	30/09/2022
		Pagina	9/11

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Rapporto di Ispezione operato dal Cliente o da terzi, dà diritto a MI.RE di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

Il cliente non può fare uso in alcun modo del marchio Accredia.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativi ai prodotti ispezionati da parte del committente l'ispezione, questi faranno riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti nella materia specifica. Il cliente è garante, nei confronti dei consumatori, della rispondenza dei propri prodotti a norme, procedure aziendali, capitoli di riferimento e specifiche disposizioni di Legge. MI.RE pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal Committente relativamente all'oggetto di ispezione.

ARTICOLO 11 – RECLAMI

Il Committente, o qualsiasi altro soggetto interessato all'attività dell'organismo di ispezione, può presentare un reclamo a MI.RE, per il quale è attesa una risposta inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica odi@miremisurazioneegas.it,

MI.RE provvederà ad una prima risposta di presa in carico del reclamo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. MI.RE, si impegna ad effettuare tutte le verifiche del caso ed al termine del processo di gestione del reclamo, a informare il reclamante del relativo esito e della avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza. I reclami saranno analizzati da persone tecnicamente competenti all'interno dell'Organismo di Ispezione MI.RE; l'analisi sarà supervisionata dal Responsabile tecnico o dal suo sostituto. In ogni caso nell'esame del reclamo non saranno coinvolti soggetti che hanno preso parte all'ispezione oggetto di reclamo.

Nell'ipotesi che il reclamo risulti fondato MI.RE comunica per scritto, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dalla notifica, la causa riconosciuta e l'esito delle azioni intraprese a garanzia della loro attuazione. Se il reclamo risultasse infondato, comunica entro lo stesso termine per iscritto le ragioni dell'infondatezza.

Le registrazioni relative a tutti i reclami sono archiviate e viene tenuto un apposito registro dei reclami.

ARTICOLO 12 – RICORSI

L'organizzazione che abbia conseguito il Rapporto di Ispezione può presentare ricorso, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del rapporto stesso, contro il contenuto o dello stesso, esponendo le ragioni del

	Organismo di Ispezione	Revisione	10
	Regolamento generale	Data	30/09/2022
		Pagina	10/11

proprio dissenso per iscritto, tramite posta certificata all'indirizzo miremisurazioneegas@legalmail.it , da indirizzarsi al Rappresentante Legale di MI.RE

Il ricorso dovrà contenere i dati di riferimento del Cliente, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni citate, la firma del ricorrente.

L'assenza di uno o più degli elementi citati sopra e il mancato rispetto dei termini di presentazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

MI.RE invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

I ricorsi sono analizzati da una apposita Commissione, composta dal Legale rappresentante di MI.RE e da un soggetto interno ed uno esterno (in ogni caso non coinvolti nella attività di ispezione oggetto dello specifico ricorso), scelti di volta in volta in funzione della tipologia del ricorso. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al ricorrente

La Commissione dovrà trattare il ricorso entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo il ricorrente.

La decisione relativa al ricorso viene comunicata per iscritto da MI.RE alla organizzazione ricorrente entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le indagini e le decisioni di ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria verso il ricorrente.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

ARTICOLO 13 – CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento ogni utilizzo abusivo del Rapporto di Ispezione operato dal cliente o da terzi, dà diritto a MI.RE di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

 MI.RE. S.A.S. di SALERNO MICHELE & C. ORGANISMO DI ISPEZIONE <small>Via Toscanini 9 - 20090 Trezzano s/N. (MI) - Tel. 02 48409292 Fax 02 48493402 - Cell. 335 7065032 - e-mail: info@mi.remisurazionegas.it</small>	Organismo di Ispezione Regolamento generale	Revisione 10 Data 30/10/20229 Pagina 11/11
---	--	--

PER ACCETTAZIONE

Data

Timbro della Organizzazione richiedente e firma del Legale Rappresentante: _____

Ai sensi dell'Articoli 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del presente Regolamento:

- 2* **Obbligazioni generali**
- 6* **Condizioni economiche**
- 7* **Modifiche al Regolamento**
- 8* **Riservatezza e trattamento dei dati**
- 9* **Uso del rapporto di ispezione**
- 10* **Responsabilità**
- 11* **Reclami**
- 12* **Ricorsi**
- 13* **Contenziosi**

Timbro della Organizzazione richiedente e firma del Legale Rappresentante : _____